

Codice A1816B

D.D. 5 giugno 2024, n. 1196

R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7432 - Demanio idrico fluviale: CNPO975 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il rifacimento del ponte sul Fiume Tanaro, in località Fabbrica, nel Comune di Nucetto (CN). - Richiedente: Comune di Nucetto.



ATTO DD 1196/A1816B/2024

DEL 05/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7432 - Demanio idrico fluviale: CNPO975 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il rifacimento del ponte sul Fiume Tanaro, in località Fabbrica, nel Comune di Nucetto (CN). – Richiedente: Comune di Nucetto

Premesso che, con nota assunta al prot. n. 56152/A1816B del 28/12/2023, il Comune di Nucetto ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per il rifacimento del ponte sul Fiume Tanaro, in località Fabbrica, nel Comune di Nucetto (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Preso atto che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Franco Denaro (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 e consistenti in:

- demolizione totale dell'impalcato del ponte esistente e demolizione parziale delle spalle esistenti con mantenimento parziale dei muri d'ala esistenti a protezione delle nuove spalle che saranno realizzate in calcestruzzo armato a tergo di quelle esistenti e adeguatamente fondate su micropali;
- posa in opera di nuovo impalcato realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo di luce complessiva pari a 40,00 m e larghezza pari a 5,30 m e realizzazione di nuovi rilevati di accesso al ponte adeguati alla nuova quota dell'impalcato adeguatamente protetti da scogliere;
- pulizia dell'alveo, liberando il fondo e le sponde da accumuli di materiale di trasporto della corrente e di vegetazione infestante, al fine di consentire un adeguato deflusso idraulico e ripristino della sezione idraulica esistente;
- realizzazione di scogliere in massi cementati a protezione delle spalle di altezza di circa 7,00 m con dado di fondazione di dimensioni pari a 3,00 m x 1,00 m.

Le opere saranno realizzate di fronte ai lotti censiti al C.T. al Fog. 7 nn. 101 e 99 sulla sponda

destra e di fronte ai lotti censiti al C.T. al Fog. 7 nn. 168 e 458 sulla sponda sinistra.

Tenuto conto che il progetto di fattibilità tecnica economica è stato approvato dal Comune di Nucetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/12/2023.

Considerato che:

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo con nota prot. n. 1524/A1816B del 15/01/2024, ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, in seguito all'avvio dell'istruttoria ha rilevato delle carenze progettuali e, con nota prot. n. 6676/A1816B del 09/02/2024, ha comunicato al richiedente Comune di Nucetto la sospensione del procedimento con richiesta di integrazioni ai sensi dell'Art. 9 della L.R. 14/2014 precisando quali approfondimenti risultavano necessari;
- il richiedente ha trasmesso la documentazione integrativa con la nota assunta al prot. n. 26188/A1816B del 27/05/2024 e pertanto la documentazione tecnica rilevante ai fini dell'autorizzazione risulta costituita dai seguenti elaborati: *21001_PFTE_T11_2_Progetto-Planimetria_su_Catastale.pdf*, *21001_PFTE_R1_2_Rel_tecnica_illustrativa.pdf*, *001e011_Risposta_istruttoria.pdf.p7m*, *21001_PFTE_R3_2_Relazione_geologica.pdf.p7m*, *21001_PFTE_R5_2_Relazione_idraulica.pdf.p7m*, *21001_PFTE_T3_2_Rilievo_Profilo_longitudinale_e_sezioni_Trasversali.pdf.p7m*, *21001_PFTE_T5_2_Rilievo_Plan_documentazione_fotografica.pdf.p7m*, *21001_PFTE_T7_2_Progetto_Tavola_di_Insieme.pdf.p7m*, *21001_PFTE_T8_2_Progetto-Pianta_e_profilo_geotecnico.pdf.p7m*, *21001_PFTE_T9_2_Progetto-Planimetria_di_raffronto_demolizione_progetto.pdf.p7m*, *21001_PFTE_T10_2_Progetto-Plan_sez_idraulica.pdf.p7m*;

A seguito della visita in sopralluogo effettuata da parte di funzionari incaricati del sopra citato Settore, visti gli elaborati progettuali avanti citati, la realizzazione delle opere in oggetto può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Tanaro, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

- le nuove opere di difesa (scogliere) a protezione delle spalle del nuovo ponte dovranno essere ben ammassate nella sponda e perfettamente raccordate ai muri d'ala esistenti;
- in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle scogliere dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- le opere di difesa dovranno essere realizzate in modo da evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15.

Considerato quanto sopra è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il decreto legislativo n.33/2013;

DETERMINA

1 - di concedere al Comune di Nucetto l'occupazione di area demaniale per il rifacimento del ponte sul Fiume Tanaro, in località Fabbrica, (superficie demaniale occupata uguale a 212 m²), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e successiva integrazione depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate e alle ulteriori seguenti condizioni:

- a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. la movimentazione del materiale litoide dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;
- d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la

col- matura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- j. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...);
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in

efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale – Cuneo;

- p. il Settore Tecnico Regionale – Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori